

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6280 del 29/11/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SORIN GROUP ITALIA SRL (Imp. Strada Statale 12 Nord n. 86) MIRANDOLA (MO). Rif. Prot. n. 2486/2018 ζ 3237/2018 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 23263/2018 ζ 32830/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6527 del 29/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA SORIN GROUP ITALIA SRL (Imp. Strada Statale 12 Nord n. 86) MIRANDOLA (MO).

Rif. Prot. n. 2486/2018 – 3237/2018 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 23263/2018 – 32830/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 1/7/2018 la Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL, avente sede legale in comune di Mirandola (MO), Strada Statale 12 n. 86, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Mirandola, Strada Statale 12 n. 86, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 12/7/2018 con prot. n. 14031, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria e Impatto Acustico;

Il giorno 18/9/2018, inoltre, SORIN GROUP ITALIA SRL, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 8/11/2018 con prot. n. 23019, la comunicazione di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per l'inserimento di una aspirazione dell'attività di pulizia mandrini del Reparto "Dipping" con convogliamento nell'esistente emissione n. 49 (dotata di impianto di depurazione SOV) senza incremento della portata autorizzata;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di produzione di dispositivi medico chirurgici.

La domanda è stata perfezionata con la documentazione integrativa volontaria assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 31/10/2018 con prot. n. 22557;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 3866 del 25/7/2018;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Sud-Maranello, prot. n. 19854 del 28/9/2018, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole, con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 20996 del 10/10/2018;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n. 8117 del 16/11/2018;

Il Comune di Mirandola, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 16980 del 29/08/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura e all'impatto acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta SORIN GROUP ITALIA SRL per l'impianto ubicato in comune di Mirandola (MO), Strada Statale 12 n. 86, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 3866 del 25/7/2018;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 29/11/2033**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Mirandola
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Mirandola

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL (Imp. Strada Statale 12 Nord n. 86) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n°6 del 24/05/2010.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta SORIN GROUP ITALIA SRL nello stabilimento di via Strada Statale 12 Nord n. 86 a Mirandola svolge attività di produzione e vendita di dispositivi medico chirurgici e intende modificare gli scarichi rispetto alla condizione autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 3866 del 25/07/2018, a seguito dello spostamento del reparto semilavorati e di alcune macchine per il collaudo in acqua dei dispositivi medici e della costruzione di un reparto dipping all'interno del laboratorio R&D.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si avrà la seguente configurazione:

N. scarico	Provenienza	Processo produttivo	Tipo di scarico	N. Pozzetto di Campionamento
1	Piazzale copertura		Acque meteoriche	
2	Piazzale copertura		Acque meteoriche	
3	Reparto estrusione	Estrusione materie plastiche	Acque industriali	PC1
	Reparto semilavorati Macchine collaudo in acqua	Lavatrici con detergenti alcalini		PC5
	Macchine collaudo in acqua	Collaudo dispositivi medici		PC6, PC7
	Servizi igienici/lavandini		Acque domestiche	
4	Servizi igienici/lavandini		Acque domestiche	
5	Reparto lamierini	Lavapezzi con detergenti alcalini	Acque industriali	PC2
	Reparto dipping	Lavaggio cannule e mandrini		
	Impianto osmosi	Produzione acqua osmotizzata		
	Impianto trigenerazione	Produzione acqua osmotizzata Scarico torre evaporativa		PC 2 bis
	Servizi igienici/lavandini		Acque domestiche	
6	Piazzale copertura		Acque meteoriche	
7	Laboratori ricerca e sviluppo	Lavaggio dispositivi con tracce di sangue bovino	Acque industriali	PC3
	Laboratori ricerca e sviluppo	Lavandini reparto prototipi		PC4
	Dipping prototipi presso laboratorio R&D	Lavaggio cannule e mandrini con detergenti alcalini		
	Servizi igienici/lavandini		Acque domestiche	
8	Piazzale copertura		Acque meteoriche	
9	Piazzale copertura		Acque meteoriche	

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dal processo produttivo e passanti dai pozzetti di campionamento PC1, PC2, PC2bis, PC3, PC4, PC5, PC6 e PC7 recapitanti in pubblica fognatura mediante gli scarichi n. 3, 5, 7 (come indicato nella tabella soprastante) sono classificabili come “acque reflue industriali”.

L'acqua impiegata nel ciclo produttivo è prelevata dall'acquedotto comunale e il massimo quantitativo di refluo scaricabile in pubblica fognatura viene definito in 140.000 mc/annui.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata la Determinazione di Arpae – Sac di Modena n. 3866 del 25/07/2018, di Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua, per la ditta Sorin Group Italia srl per l'insediamento in oggetto.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 8117 del 16/11/2018 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici, in cui tra l'altro precisa che:

In base all'art. 75, comma 2 del Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato, Il Gestore è titolato ad eseguire controlli non di carattere fiscale per la salvaguardia delle reti ed impianti e ai fini della determinazione del corrispettivo di fognatura e depurazione.

In riferimento all'articolo 101, comma 3 del D.Lgs 152/2006 i controlli sono eseguiti su pozzetti di prelievo collocati subito a monte del punto di immissione in pubblica fognatura.

Pertanto, presso lo stabilimento in oggetto, vengono identificati n. 3 pozzetti di ispezione e controllo individuati come di seguito:

- a) pozzetto con coordinate: x 663449 - y 973995, dove confluiscono gli scarichi industriali di cui ai pozzetti P.C. 1; P.C. 5; P.C. 6; P.C. 7 provenienti dai reparti estrusione, semilavorati e macchine collaudo in acqua;
- b) P.C. 2 bis con coordinate: x 663432 - y 973900 dove confluiscono gli scarichi dei reparti lamierini, dipping ed impianti di osmosi e trigenerazione;
- c) P.C. 3 con coordinate: x 663371 - y 973843 dove confluiscono anche gli scarichi industriali di cui ai pozzetti P.C.3 e P.C. 4 provenienti dai reparti di ricerca - sviluppo e dipping prototipi.

I limiti tabellari di cui al punto 2) (della parte D – Prescrizione e disposizioni) si applicano ai 3 pozzetti terminali (punti a, b e c). I controlli che AIMAG effettuerà avranno un duplice scopo: verifica del rispetto dei limiti di accettabilità dello scarico in pubblica fognatura; determinazione dei valori medi annuali per il calcolo del servizio di depurazione. E' fatta salva, a discrezione dell'Autorità Competente, la possibilità di individuare ulteriori punti di controllo interni allo stabilimento, finalizzati, in particolare, alla determinazione dei valori di concentrazione di sostanze pericolose in scarichi parziali.

Il Comune di Mirandola, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 16980 del 29/08/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta SORIN GROUP ITALIA SRL, con insediamento posto a Mirandola (MO), Strada Statale 12 Nord n. 86, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione e vendita di dispositivi medico chirurgici nella pubblica fognatura, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in 140.000 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
- 2) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura, con le seguenti deroghe:

PARAMETRO	VALORI LIMITE (mg/l)
AMMONIACA	100
CLORURI	6000

Gli eventuali effluenti prodotti nei processi di lavorazione e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico e in osservanza di quanto prescritto dalla presente normativa in materia di rifiuti.

- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 4) I limiti di cui al punto 2) si applicano ai pozzetti di campionamento indicati nella parte C.
- 5) Il pozzetto di campionamento degli scarichi dell'impianto di cogenerazione dovrà essere realizzato a valle del pozzetto di campionamento PC2. Tali scarichi non dovranno interferire con acque reflue industriali provenienti da altri processi produttivi.

Pertanto dovrà essere realizzato un ulteriore pozzetto di campionamento denominato PC2bis prima dell'innesto della linea di scarico del trigeneratore sulla linea delle industriali a valle di PC2.

- 6) Entro il 31/12/2018 deve essere inviata ad Arpae Sac Modena una planimetria che indichi il posizionamento dello scarico PC2bis.
- 7) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 8) La ditta deve compiere per almeno due anni dall'entrata a regime dell'impianto di trigenerazione degli autocontrolli analitici da eseguire per ognuno dei punti di scarico di acque reflue industriali con la frequenza e per i parametri riportati nella tabella sottostante e i risultati dovranno essere trasmessi al Comune di Mirandola, ad Arpae SAC Modena e Arpae- ST Distretto Area Nord. Le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuate da laboratori abilitati:

n. scarico	Provenienza	Tipo di scarico	n. Pozzetto di campionamento	Frequenza autocontrolli	Parametri da ricercare
1	Piazzale copertura	Acque meteoriche			
2	Piazzale copertura	Acque meteoriche			
3	Reparto estrusione	Acque industriali	PC1	trimestrale	pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, solfati, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, tensioattivi totali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati, alluminio, ferro, rame, zinco
	Servizi igienici/lavandini	Acque domestiche			
4	Servizi igienici/lavandini	Acque domestiche			
5	Reparto lamierini, dipping, impianto osmosi	Acque industriali	PC2	trimestrale	pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, solfati, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, tensioattivi totali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati, alluminio, ferro, rame, zinco

	impianto trigenerazione	Acque industriali	PC2bis	trimestrale	pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, solfati, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, tensioattivi totali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati, alluminio, ferro, rame, zinco
	Servizi igienici/lavandini	Acque domestiche			
6	Piazzale copertura	Acque meteoriche			
7	Laboratori ricerca e sviluppo	Acque industriali	PC3 PC4	semestrale	pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, solfati, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, tensioattivi totali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati, alluminio, ferro, rame, zinco
	Servizi igienici/lavandini	Acque domestiche			
8	Piazzale copertura	Acque meteoriche			
9	Piazzale copertura	Acque meteoriche			

Inoltre, dalla data di messa a regime dei reparti modificati/introdotti con la presente autorizzazione, la ditta deve compiere autocontrolli analitici anche nei seguenti punti di scarico di acque reflue industriali con la frequenza e per i parametri riportati nella tabella sottostante e i risultati dovranno essere trasmessi al Comune di Modena, ad Arpae SAC Modena e Arpae- ST Distretto Area Nord. Le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuate da laboratori abilitati:

3	Reparto semilavorati Macchine collaudo in acqua	Acque industriali	PC5	semestrale	pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, solfati, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, tensioattivi totali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati,
	Macchine collaudo in acqua	Acque industriali	PC6 PC7	semestrale	pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD

- 9) Entro il **31/12/2018**, il Gestore degli impianti provvederà a inviare ad ARPAE-SAC, ARPAE-ST, AIMAG e Comune, una Relazione tecnica che, analizzando materie prime in uso e processo produttivo, fornisca spiegazioni su quanto dichiarato in merito all'assenza di sostanze pericolose negli scarichi e a quanto invece certificato nei risultati analitici forniti nella documentazione della precedente pratica (prat. Sinadoc 11699/18).
- 10) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,.
- 11) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.
- 12) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali devono essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 13) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 14) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione della rete fognaria aziendale.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria aziendale, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento), mediante misura o stima.

- 15) L'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato all'Ente gestore.
- 16) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 17) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 18) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Mirandola e al Gestore del Servizio Idrico Integrato e al ST distretto Area Nord di ARPAE Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 19) Entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta dovrà denunciare, facendo uso di apposito modulo predisposto da AIMAG, i seguenti elementi relativi all'anno precedente:
 - quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto;
 - valori qualitativi medi annuali relativi alle acque reflue di origine industriale, da desumersi attraverso controlli periodici; dovranno nello specifico essere denunciati pH, COD (mg/l), COD dopo un'ora di sedimentazione a pH 7 (mg/l), BOD5 (mg/l), solidi sospesi totali (mg/l), fosforo totale come P (mg/l), azoto ammoniacale come NH4 (mg/l), cloruri (mg/l). I prelievi dei campioni dovranno essere realizzati dal personale del laboratorio privato di fiducia che effettuerà le determinazioni. Non saranno ammessi certificati su campioni prelevati dal titolare dello scarico. La denuncia dovrà risultare corredata di almeno tre certificati di analisi per ognuno degli scarichi di acque reflue industriali.
- 20) Entro il 30 aprile 2023, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2033 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL (Imp. Strada Statale 12 Nord n. 86) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta SORIN GROUP ITALIA SRL, svolgente attività di produzione di dispositivi medico chirurgici, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), Strada Statale 12 n. 86.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 12/7/2018, e dalla Comunicazione di Modifica non Sostanziale presentata in data 18/9/2018, nelle quali sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 29/10/2018 con prot. n. 22367 e in data 31/10/2018 con prot. n. 22557, risulta:

- la continuazione di emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione nn. 21, 22, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, C1-C12, R1-R5, CC1-CC3;
 - la dismissione del punto di emissione n. 42;
 - la realizzazione del nuovo punto di emissione n. 50 derivante da un impianto di trigenerazione, funzionante a gas naturale, di potenza termica pari a 4,535 MW (a tutt'oggi non ancora a regime);
 - la modifica dell'emissione n. 49 (inserimento postazione di lavaggio mandrini, senza aumento di Portata);
 - la realizzazione del nuovo punto di emissione n. 51 derivante dal nuovo reparto produttivo clean room per la produzione di pannetti in poliuretano;
 - la realizzazione del nuovo punto di emissione n. 52 derivante da 2 forni per la prototipazione di cannule cardiocirurgiche;
 - lo spostamento di alcune macchine nei locali clean room A3, A4, A9 nel fabbricato 2;
 - il seguente consumo di materie prime:
- | | | |
|----------------------------|-------|---------|
| - corindone per sabbiatura | 8.470 | kg/anno |
| - additivo basico | 220 | l/anno |
| - additivo acido | 220 | l/anno |

- ETO	75.141	kg/anno
- azoto liquido	400.000	kg/anno
- cicloesanone	666	kg/anno
- accool etilico	2.115	kg/anno
- accool isopropilico	4.610	kg/a nno
- diossolano (assemblaggio)	2.693	kg/anno
- diclorometano (assemblaggio+lavaggio)	3.313	kg/anno
- resina poliuretanica	66.880	kg/anno
- resina UV stereolitografica	110	kg/anno
- loctite	220	kg/anno
- cloruro di vinile in plastificante		
(KT7711/1 TRANS MED PHTHALATFREI)	6.500	kg/anno
- detergente alcalino	410	kg/anno
- acetato di etile	5	kg/anno
- primer lamierini	100	kg/anno
- diluente lamierini	125	kg/anno
- ipoclorito di sodio	120	kg/anno
- silicone	27.000	kg/anno
- acqua ossigenata	3.000	kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Mirandola, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 16980 del 29/8/2018, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Sud-Maranello, con nota prot. n. 19854 del 28/9/2018, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Mirandola, Strada Statale 12 n. 86, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 – STAMPAGGIO/ESTRUSIONE (32 punti di captazione)

(n. 2 estrusori, n. 9 forni stabilizzazione, n. 20 presse di stampaggio)

portata massima	8.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	1	mg/Nmc
--	---	--------

Sostanze organiche volatili (SOV)	5	mg/Nmc
Cloruro di vinile monomero	5	mg/Nmc (**)

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - TAMPOGRAFIA / COATING (16 punti di captazione)

(n. 1 asciugatura post coating, n. 1 banco aspirato, n. 1 cappa chimica, n. 4 macchine per tampografia, n. 2 trattamenti coating)

portata massima	5.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - ASSEMBLAGGIO/COATING/INCOLLAGGIO (38 punti di captazione)

(n. 1 box polimerizzazione incollaggio UV, n. 4 banchi aspirati, n. 1 asciugatura, n. 1 cappa trattamento coating, n. 6 centrifughe, n. 7 dosatori, n. 4 erogatori, n. 4 forni, n. 1 giostra stazionamento steli incollati, n. 1 minitrapano, n. 3 presse, n. 1 pulizia reoforo sensore, n. 2 saldatrici, n. 1 stereoscopio, n. 1 taglierina, n. 4 testine di collaudo)

portata massima	9.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 34 – LAVAGGIO (1 punto di captazione) (lavatrice)

portata massima	1.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 35 – ASSEMBLAGGIO/COATING/INCOLLAGGIO (35 punti di captazione)

(n. 2 banchi aspirati, n. 7 cappe chimiche, n. 3 centrifughe, n. 10 dosatori, n. 3 forni, n. 2 sistemi di asciugatura, n. 1 stampante a inchiostro)

portata massima	3.200	Nmc/h
altezza minima del camino	5,5	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 36 – ASSEMBLAGGIO/COATING/INCOLLAGGIO (33 punti di captazione)

(n. 15 banchi aspirati, n. 1 carrello per asciugatura, n. 1 centrifuga, n. 2 dosatori, n. 2 forni, n. 2 macchine per formatura toroide, n. 1 macchina trattamento plasma, n. 1 miscelatore resina, n. 2 postazioni coating)

portata massima	4.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 37 - AREA LAVAGGIO SEMILAVORATI E LAMIERINI (10 punti di captazione)
(n. 6 asciugatrici, n. 1 lavatrice, n. 1 preparatore, n. 1 siliconatrice)

portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 38 – ASSEMBLAGGIO/COATING/INCOLLAGGIO (15 punti di captazione)
(n. 1 banco coating, n. 1 centrifuga, n. 8 dosatori, n. 1 isola robotizzata, n. 1 macchina hot melt, n. 1 macchina trattamento plasma)

portata massima	11.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 39 – ASSEMBLAGGIO/INCOLLAGGIO (29 punti di captazione)
(n. 28 banchi aspirati, n. 1 dosatore)

portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 40 - STERILIZZAZIONE (5 punti di captazione)
(n. 2 autoclavi, n. 2 tunnel di desorbimento, camerone di desorbimento)

portata massima	15.000	Nmc/h
altezza minima del camino	13	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossido di etilene	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> SISTEMA DI ASSORBIMENTO/DESORBIMENTO DELL'OSSIDO DI ETILENE E COMBUSTORE CATALITICO		

PUNTO DI EMISSIONE N. 43 - LAVAGGIO SCAMBIATORI (1 punto di captazione)
(n. 1 macchina lavaggio ultrasuoni-5 vasche)

portata massima	3.150	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 44 - LABORATORIO R & D (11 punti di captazione)

(n. 1 box polimerizzazione, n. 2 cappe aspirate, n. 2 centrifughe, n. 1 forno, n. 1 miscelatore resina, n. 1 stereolitografia, n. 1 trattamento coating)

portata massima	2.250	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 45 – ASSEMBLAGGIO/INCOLLAGGIO/COATING/LAVAGGIO (24 punti di captazione) (n. 2 banchi coating, n. 6 centrifughe, n. 4 dosatori, n. 1 forno, n. 1 isola robotizzata, n. 2 lavaggi, n. 2 soffiaggi)

portata massima	5.000	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 46 - LAVORAZIONE SCAMBIATORI (4 punti di captazione)

(n. 2 divisore lamiere, n. 1 sabbiatrice, n. 1 cappa aspirante)

portata massima	4.000	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 47 - DISTILLATORE A CICLO CHIUSO

portata massima	250	Nmc/h
altezza minima del camino	4	m
durata	24	h/g

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 48 - DIPPING (22 punti di captazione)

(n. 10 cappe aspirazione, n. 6 forni)

portata massima	12.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Ftalati	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 49 – ASSEMBLAGGIO CANNULE, VERNICIATURA LAMIERINI, ASCIUGATURA MANDRINI (15 punti di captazione)

(n. 6 banchi aspirati, n. 1 cappa di aspirazione, n. 1 carrello sbattitore, n. 3 centrifughe, n. 1 forno, n. 1 saldatrice, n. 1 banco tampografia, 1 pulizia mandrini Reparto “Dipping”)

portata massima	12.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 50 – TRIGENERATORE

(motore a gas metano, ciclo otto a quattro tempi di potenza termica 4,535 MW, per produzione di energia elettrica, acqua calda e vapore)

portata massima	8.500	Nmc/h
altezza minima del camino	13	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: riferiti a un tenore di Ossigeno nell’effluente gassoso del 15%

Polveri totali	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95	mg/Nmc
Monossido di carbonio (come CO)	240	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	15	mg/Nmc (§)

Impianto di abbattimento: CATALIZZATORE OSSIDATIVO

(§) Si considera rispettato poiché utilizzato gas naturale

PUNTO DI EMISSIONE N. 51 – NUOVO REPARTO SEMILAVORATI (4 punti di captazione)

(n. 2 siliconatrici, n. 2 asciugatrici)

portata massima	3.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 52 – PROTOTIPAZIONE DIPPING PRESSO LABORATORIO R&D

(6 calate per n. 2 forni)

portata massima	2.200	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Ftalati	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C1 - CENTRALE TERMICA 1 (generatore di calore GNC1 da 350 kW)

portata massima	365	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C2 - CENTRALE TERMICA 1 (generatore di calore GNC2 da 379 kW)

portata massima	395	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C3 - CENTRALE TERMICA 2 (generatore di calore GNC3 da 396 kW)

portata massima	413	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C4 - CENTRALE TERMICA 2 (generatore di calore GNC4 da 396 kW)

portata massima	413	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C5 - CENTRALE TERMICA 3 (generatore di calore GNC5 da 414 kW)

portata massima	432	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C6 - CENTRALE TERMICA 3 (generatore di calore GNC6 da 414 kW)

portata massima	432	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C7 - CENTRALE TERMICA 5 (generatore di calore GNC8 da 508 kW)

portata massima	530	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C8 - CENTRALE TERMICA 5 (generatore di calore GNC9 da 488 kW)

portata massima	509	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C9 - CENTRALE TERMICA 6 (generatore di calore GNC10 da 644 kW)

portata massima	671	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C10 - CENTRALE TERMICA 6 (generatore di calore GNC11 da 644 kW)

portata massima	671	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C11 - GENERATORE DI VAPORE GNV1 da 1.046,5 kW
(medio impianto di combustione)

portata massima	1.100	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C12 - GENERATORE DI VAPORE GNV2 da 1.046,5 kW
(medio impianto di combustione)

portata massima	1.100	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. R1 - CENTRALE TERMICA (civile)
PUNTO DI EMISSIONE N. R2 - CENTRALE TERMICA 4 (civile)
PUNTO DI EMISSIONE N. R3 - CENTRALE TERMICA (civile)
PUNTO DI EMISSIONE N. R4 - CENTRALE TERMICA (civile)
PUNTO DI EMISSIONE N. R5 - CENTRALE TERMICA (civile)

PUNTO DI EMISSIONE N. CC1 - CAPP A CHIMICA R&D
(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

portata massima	1.200	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. CC2 - CAPP A CHIMICA R&D
(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

portata massima	1.600	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. CC3 - CAPP A CHIMICA R&D
(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

portata massima	1.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

(*) i limiti di emissione sono riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(**) Il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" - pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1980 e ssmmii.

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

In particolare relativamente ai Solventi Organici devono essere raccolte le fatture distinguendo per uso:

- assemblaggio componenti
- pulizia delle attrezzature

Qualora risultasse il potenziale superamento delle soglie di assoggettamento alle norme speciali in materiale di COV (art. 275 D.Lgs 152/2006 Parte II Allegato III) il Gestore degli impianti presenterà specifica istanza di Modifica di A.U.A.

La sostituzione del materiale filtrante e del catalizzatore deve essere annotata a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

La ditta deve archiviare i dati relativamente all'impianto di trigenerazione rilevabili tramite analizzatori in continuo o autocontrolli manuali secondo le indicazioni riportate nell'Allegato VI Appendice 4bis alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

L'esercizio delle attività di lavaggio delle cannule e dei mandrini, con utilizzo di alcool isopropilico, è vincolato alla realizzazione di un sistema di aspirazione localizzata e convogliamento in atmosfera.

La velocità di captazione dovrà essere pari ad almeno 0,25 m/s e comunque adeguata all'allontanamento dei vapori di alcol isopropilico dall'ambiente di lavoro.

Per la realizzazione del nuovo punto di emissione deve essere presentata apposita istanza di Modifica dell'AUA.

Nel caso in cui durante le operazioni di taglio dei pannetti in poliuretano si sviluppasse dispersione di materiale particellare occorrerà, anche sentito il parere della competente AUSL per la tutela dei lavoratori, prevedere il convogliamento delle emissioni in atmosfera con impianto di filtrazione.

Relativamente alle attrezzature presenti nei Reparti "Prototipazione Dipping" e "Semilavorati", (contenenti Vasche, Lavatrici, Sterilizzatrici, ...) non sottoposte ad aspirazione, si demanda al competente Servizio Sanitario in merito all'applicazione delle norme in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. 50, 51 e 52** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente al punto di emissione **n. 49** dovranno essere inviati ad ARPAE Modena i dati relativi al prossimo autocontrollo periodico eseguito dopo la data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Adsorbitore a carboni attivi:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti e deve avvenire sulla base di procedure di monitoraggio del grado di saturazione del materiale adsorbente o delle efficienze depurative dello stesso.
- Le emissioni inviate a impianti di adsorbimento devono avere una temperatura non superiore a 40°C.

Il dispositivo di by-pass posto a monte del letto catalitico (E40), deve essere dotato di **registrazione dello stato di funzionamento on-off**.

L'emissione n. 40 deve essere dotata di un sistema di controllo automatico della concentrazione dell'ossido di etilene e della portata volumetrica. La misura in continuo della portata può essere omessa nel caso che il Flusso di massa venga calcolato impiegando il valore massimo di portata autorizzato, oppure qualora il valore limite sia espresso in Concentrazione media oraria.

Con periodicità **almeno trimestrale** deve essere sottoposta a verifica la **Portata** della emissione E40 mediante misurazione discontinua con metodo UNI EN 16911 e successivo confronto con il valore rilevato dal sistema di misura in continuo installato a camino; la differenza tra le due rilevazioni non deve essere superiore al 10% del valore ottenuto con il metodo di riferimento.

La rilevazione della concentrazione di ossido di etilene deve essere effettuata con campionamento diretto al camino ed analisi con metodo gas-cromatografico con idoneo rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) o fotoionizzazione (PID) o termococonducibilità.

La linea di collegamento dal punto di prelievo allo strumento di analisi deve essere di idoneo materiale non reattivo con i gas della corrente gassosa. Il sistema di campionamento deve essere progettato in modo da evitare fenomeni di condensa o deterioramento del campione gassoso prima del suo arrivo all'analizzatore e deve essere gestito in modo che l'intera linea di campionamento, prima di ogni analisi, sia ripulita dai residui di gas del campionamento precedente.

La linea di campionamento, il sistema di analisi ed il misuratore di portata dovranno essere validati da ARPAE SEZIONE DI MODENA, ogni variazione alla configurazione validata del sistema dovrà essere segnalata all'autorità competente (ARPAE Modena).

Il sistema di campionamento ed analisi dell'ossido di etilene deve essere in grado di determinarne la concentrazione in emissione ad intervalli di tempo non superiori a 10 minuti (almeno 6 analisi ogni ora); la concentrazione deve essere riferita alle condizioni termodinamiche standard (0°C e 0,1013 MPa). In caso di concentrazioni misurate inferiori al limite di rilevabilità del sistema, i calcoli del flusso di massa dovranno essere eseguiti utilizzando il limite di rilevabilità stesso.

Ad ogni misura di concentrazione viene associato un valore di portata (espressa in Nmc/h o mc/sec a 0°C e 0,1013 MPa) per il calcolo del flusso di massa (massa/tempo). Il flusso di massa orario a cui riferire il limite è la media oraria mobile dei singoli valori ottenuti dal prodotto delle concentrazioni e relative portate volumetriche. Nel caso di valore limite espresso in Concentrazione media oraria, si deve far riferimento alla media mobile dei valori di concentrazione rilevati.

Modalità di calcolo delle concentrazioni medie orarie mobili dell'Ossido di Etilene:

- la corretta conversione dei dati di Ossido di Etilene, da ppm a mg/Nmc, deve essere effettuata con l'applicazione di un fattore di conversione pari a 2;
- in caso di concentrazione misurata inferiore al limite di rilevabilità del sistema, il calcolo della concentrazione media oraria mobile deve essere effettuato utilizzando un valore pari al limite di rilevabilità della tecnica analitica;
- il calcolo della media oraria mobile deve essere effettuato considerando sia l'ultimo rilevamento sia i rilevamenti effettuati nei 60 minuti precedenti.

L'azienda verificherà il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura (analizzatore) e procederà periodicamente alla calibrazione delle stesse e alla verifica della tenuta della linea di campionamento. Qualora espressamente richiesto da ARPAE, l'azienda effettuerà tali verifiche di concerto e con la supervisione di ARPAE SEZIONE DI MODENA, secondo le modalità con questi concordate. Il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura e la calibrazione delle stesse dovrà essere verificato con periodicità minima settimanale, per almeno un anno al termine della quale, se la ditta lo ritiene opportuno, può richiedere di poter distanziare maggiormente le verifiche di calibrazione, previa presentazione di una relazione riepilogativa dei dati misurati e relativa approvazione da parte di ARPAE.

Con riferimento al sistema di controllo automatico della concentrazione di ossido di etilene della emissione E40, l'intera linea costituita da sonda di prelievo-linea di trasferimento-strumento di misura, deve essere sottoposta a verifica **almeno trimestrale della calibrazione**.

Il sistema di monitoraggio deve prevedere l'introduzione di aria di ZERO (esente da inquinanti) e di gas di calibrazione sia direttamente all'analizzatore (calibrazione dell'analizzatore) sia all'estremità della sonda di prelievo (verifica del sistema sonda-linea di prelievo-analizzatore) per la verifica di eventuali disfunzioni o anomalie nella linea di campionamento. Il gestore deve perciò avere sempre disponibili bombole di gas certificati con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare.

L'azienda dovrà conservare per almeno un anno i tracciati di registrazione e i tabulati dei dati di emissione (flussi di massa orari), datati e controfirmati da un responsabile aziendale.

ARPAE-SEZIONE DI MODENA potrà avvalersi, per l'esecuzione dei controlli delle emissioni di propria competenza, dalla suddetta strumentazione aziendale, previa adeguata taratura. In tale evenienza un rappresentante della direzione aziendale dovrà essere espressamente invitato a presenziare alle operazioni di calibrazione e di misura.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi

riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ftalati	OSHA 104 (in fase gas: campionamento su fiala tenax ed analisi GC) UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181:2015

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- annuale per le emissioni n. 21 (solo SOV e ftalati nel caso di utilizzo dei materiali di cui al D.M. 02.12.1980), 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 e 52;

- continua per i parametri di emissione (portata e concentrazione di ossido di etilene) relativamente alla emissione n. 40; le operazioni di calibrazione dei sistemi di analisi in continuo devono essere effettuate dall'impresa con la periodicità opportuna.

ARPAE Sezione di Modena può sovrintendere alle operazioni di calibrazione eseguiti dal Gestore degli impianti.

La registrazione grafica dei valori risultanti dall'analisi in continuo deve essere debitamente datata e controfirmata dal responsabile dell'impianto e dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

Per l'emissione n. 40, nel primo anno di esercizio del nuovo impianto di sterilizzazione devono essere eseguite analisi manuali di verifica della concentrazione di ossido di etilene a monte e a valle dell'impianto di abbattimento con periodicità almeno quadrimestrale.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta SORIN GROUP ITALIA srl (Imp. Strada Statale 12 Nord n. 86) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SORIN GROUP ITALIA srl, nello stabilimento in comune di Mirandola (MO), Strada Statale 12 Nord n. 86, svolge attività di produzione di dispositivi medico chirurgici.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività' produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività' ovvero:
 - **edificio produttivo posto a ridosso della palazzina uffici**: n. 7 unità di trattamento aria (UTA), per assicurare i ricambi aria ambiente delle camere bianche dedicate all'assemblaggio e stampaggio; n. 6 gruppi frigo (denominati chiller) per la climatizzazione dei locali;
 - **edificio Ricerca e sviluppo R&D**: camini di espulsione;
 - **edificio impianto di sterilizzazione**:

1. sorgenti posizionate nell'ambiente esterno del fabbricato: N. 1 chiller per il raffreddamento da posizionare a terra del lato sud del fabbricato; N. 2 UTA, da posizionare sempre a terra sul lato sud del fabbricato; N. 1 impianto di abbattimento ETO, da posizionare a terra sul lato est del fabbricato, costituito da gruppo ventilatore/motore, n. 2 pompe e n. 1 camino di espulsione in atmosfera;
 2. sorgenti posizionate nell'ambiente interno del fabbricato e/o in vani tecnologici: N. 2 generatori di vapore in vano tecnico; attrezzature e impianti tecnologici per la movimentazione automatica dei materiali da sterilizzare/sterilizzati, che in relazione alle caratteristiche acustiche delle pareti del fabbricato sono state considerate come sorgenti sonore poco significative;
- **reparto produttivo "Dipping" (per la produzione di cannule in PVC per cardiocirurgia)**: attrezzature ed Emissione E48;
 - **camera bianca area cardioplegia**: n. 4 banchi di assemblaggio manuale, n. 2 banchi collaudo cannule; n.1 banco tampografia cannule, n. 1 linea coating , n. 1 linea verniciatura; nuova emissione E49; il filtro dell'emissione E49 è costituito da un contaneir posizionato all'esterno;
 - **impianto di trigenerazione**: costituito da n. 1 modulo cogenerativo, posto all'interno di un contaneir, e n. 1 modulo assorbitore-torre evaporativa;
- Alla situazione sopra descritta si vanno ad aggiungere 8 nuove sorgenti sonore (3 estrattori, 2 camini di espulsione, 3 pompe di calore) così collocate:
 - realizzazione di un nuovo reparto produttivo clean room nel fabbricato 2 con l'installazione di 1 estrattore e 1 emissione convogliata (E51), e l'installazione di 3 pompe di calore;
 - inserimento nel fabbricato 7 "laboratorio ricerca e sviluppo" di 2 forni per la prototipazione di cannule cardiocirurgiche con l'installazione di 1 estrattore fumi ed emissione convogliata E52;
 - lo spostamento nel fabbricato 2 di alcune macchine dei locali clean room A3, A4 ed A9.
 - le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (2:00-06:00);
 - l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
 - i ricettori residenziali individuati
 - R1 (abitazione civile) posto a circa 200 metri dal confine est
 - R2 (abitazione civile) posto a circa 100 metri dal confine sudsi collocano in classe III "Aree di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA;
 - i livelli sonori misurati/stimati assicurano il rispetto dei valori limite di zona (diurno e notturno) presso le postazioni individuate sia al confine aziendale che in prossimità dei ricettori R1 ed R2;
 - il valore limite differenziale, diurno e notturno, nei confronti dell'ambiente abitativo circostante, risulta rispettato.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta SORIN GROUP ITALIA srl in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 20996 del 10/10/2018;

Il Comune di Mirandola, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 16980 del 29/08/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Mirandola, Strada Statale 12 Nord n. 86, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta SORIN GROUP ITALIA srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.